



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 7-1/2022 P.U. promosso da:

. (C.F. v E) rappresentata e difesa dall'avv. MARIA
 GRAZIA PICCININI

Oggetto: concordato minore

Letta la domanda di concordato minore presentata ai sensi degli articoli 74 e ss. CCII depositata in data 10.11.2022 da _____;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il ricorrente ha intrapreso la sua attività con la società _____ s r l nel 2010 esercitando attività di ristorazione indirizzata alle attività industriali, specialmente quelle site in Val di Sangro e che i debiti riportati nel piano derivano da tale attività commerciale con sede nel circondario del Tribunale di Lanciano e segnatamente in Mozzagrogna;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75 CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. Rogoli, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, comma 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;

considerato che appare dimostrato che il ricorrente ha assunto debiti in qualità professionale ai sensi dell'articolo 2 lettera d) CCI e che non supera le soglie di cui alla norma predetta;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 77 CCI, non risultando mancanti i documenti di cui agli articoli 75 e 76 CCI, non essendo stato il ricorrente già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia commesso atto diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che, con decreto del 16.03.2023, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a



cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 24.04.2023, il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati e ha relazionato sull'esito delle adesioni pervenute come segue:

- raggiungimento della maggioranza per teste (a fronte del complessivo debito di € 70.004,51 una unica dichiarazione di dissenso da parte dell' [redacted] del valore di € [redacted]);
- raggiungimento della maggioranza in ogni classe e nel maggior numero di classi. La classe formata dai creditori privilegiati grado da 1 a 20 ha espresso parere favorevole alla proposta di concordato con una percentuale pari al 54,09%, le altre due classi di creditori hanno espresso consenso per l'intero.

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € [redacted]

considerato che il ricorrente ha offerto di soddisfare in un arco temporale di 5 anni mediante il pagamento della somma da parte di [redacted] della ricorrente:

- il pagamento dei creditori prededucibili al 100%,
- privilegiati dal 28% al 18%,
- chirografari nella misura del 12,41%

Visto l'articolo 74 comma 2 CCI il quale privilegia la prosecuzione della attività imprenditoriale o professionale facendo salva la ipotesi di liquidazione ove venga assicurato l'aumento "in misura apprezzabile" della soddisfazione dei creditori rispetto alla liquidazione del patrimonio;

considerato che la misura di soddisfazione è stata attestata dal gestore essere migliorativa rispetto alla ipotesi liquidatoria e che appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art 75 comma 2 CCI).

Infatti la Sig.ra [redacted] è titolare di due immobili gravati da ipoteca, con un mutuo residuo pari a euro [redacted] siti in contrada [redacted], uno di categoria A/4 adibito ad abitazione principale nel quale vive con la propria famiglia e uno di categoria C/2, aventi un valore complessivo pari a € [redacted] come da perizia giurata di stima, il complesso edilizio è ipotecato e [redacted] il mutuo e pertanto il relativo debito non è previsto nel piano in pagamento. Nel piano non sono stati considerati neppure i debiti erariali della Sig.ra [redacted]: afferenti l'immobile (Imu-Tari-Tasi). Pertanto, visto che la quasi totalità dell'attivo, pari a Euro [redacted], messa a disposizione della proposta di concordato, promana da finanza esterna fornita dal Sig. [redacted] o, padre della Sig.ra [redacted]

na. considerato che il patrimonio di cui può disporre il debitore è costituito dalle attrezzature il



cui valore è stato stimato in Euro _____), si può ritenere che la procedura liquidatoria sicuramente non è migliorativa rispetto all'accordo proposto e la finanza offerta aumenta in misura apprezzabile la soddisfazione del ceto creditorio.

Ritenuto, in conclusione, che il concordato minore presentato risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 74-80CCl;

OMOLOGA

il concordato minore proposto il da _____)

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato proposto ai creditori, resolvendo eventuali difficoltà di esecuzione e sottoponendo le stesse al Giudice ove necessario per la risoluzione.

DISPONE

che il professionista:

- a) sottoponga al Giudice istanza di autorizzazione per lo svincolo di somme e pagamenti e per emissione di ordine di cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione, della trascrizione di pignoramenti e sequestri, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore;
- b) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 81 comma 4 dispone che "il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenendo conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore"
- c) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano con relazione da depositare a fascicolo telematico;
- d) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- e) terminata la esecuzione, presenti al Giudice relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

DISPONE



sino a che il decreto di omologazione diventa definitivo, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice (art 78 comma 5 CCI);

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e all'OCC dott. Alessandro Rogoli

Lanciano, li 26/04/2023

Il Giudice
dott.ssa Chiara D'Alfonso

